



Titolo

PROCESSO SPORTIVO IN GENERE – SANZIONI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI – ART. 13, COMMA 2 E 16, COMMA CGS – GENERICITÀ – ESCLUSIONE

Descrizione

L'invocata applicazione dell'art. 13, comma 2, e dell'art. 16, comma 1, C.G.S. non può conseguire a una mera richiesta di parte ma, bensì, deve essere giustificata da elementi idonei sulla "scusabilità" della condotta. Né il giudizio avanti alla CFA può essere considerato un nuovo giudizio finalizzato solo allo sconto di pena, se non c'è specifica critica della motivazione della decisione di primo grado sul punto.

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 12/CFA/2023-2024/C

Presidente

Lipari

Relatore

Correale

Riferimenti normativi

art. 13, comma 2, CGS, art. 16, comma 1, CGS

Provvedimenti

SEZ. IV - DECISIONE N. 0012 CFA del 26 luglio 2023 (sig. Raffaele Pipola-Pomigliano Calcio Femminile S.r.l./Procura Federale)